

COMUNE DI CESATE

(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E L'“ADOZIONE”
DELLE AREE VERDI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2023.

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Ambito di applicazione delle Sponsorizzazioni	4
Art. 4 – Corrispettivo delle Sponsorizzazioni	4
Art. 5 – Pagamento del corrispettivo in denaro della Sponsorizzazione	5
Art. 6 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive	5
Art. 7 – Sponsorizzazioni plurime	6
Art. 8 – Procedura di Sponsorizzazione e scelta dello Sponsor	6
Art. 9 – Contenuti minimi del contratto di Sponsorizzazione	8
Art. 10 – Obblighi a carico del Comune.....	9
Art. 11 – Affidamento del servizio di ricerca dello Sponsor	9
Art. 12 – Aspetti contabili e fiscali.....	9
Art. 13 – Controlli e verifiche	10
Art. 14 – “Adozione” di aree verdi e/o rotonde.....	10
Art. 15 – Iniziativa “Adotta un albero”	12
Art. 16 – Trattamento dati personali.....	12
Art. 17 – Rinvio.....	12
Art. 18 – Entrata in vigore.....	12

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento (il **Regolamento**) disciplina le procedure relative alla stipula dei Contratti di Sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune.

Il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:

- (a) una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- (b) una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività; e
- (c) economie di spesa.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di Sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- (a) **Codice dei Contratti Pubblici** significa il D.lgs. 36/2023, come di volta in volta integrato e modificato; e
- (b) **Contratto di Sponsorizzazione** significa un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo – in denaro, beni, servizi, opere – o ogni altra utilità comunque economicamente valutabile, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'iniziativa dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;
- (c) **Spazio Pubblicitario** significa lo spazio fisico o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
- (d) **Sponsee** significa il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o segno distintivo dello sponsor;
- (e) **Sponsor** significa il soggetto privato, sia persona fisica sia giuridica, o il soggetto pubblico che intende stipulare il Contratto di Sponsorizzazione;
- (f) **Sponsorizzazione** significa ogni corrispettivo in denaro, fornitura di beni, prestazione di servizi, realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;

Salvo diversa indicazione, i termini definiti al singolare hanno lo stesso significato anche al plurale e viceversa.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Il Comune può stipulare Contratti di Sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, incluse istituzioni e associazioni, allo scopo di ottenere maggiori risorse finanziarie e/o di realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività.

Gli ambiti e le aree di intervento oggetto di Sponsorizzazione sono individuati dalla Giunta Comunale, in coerenza con i documenti di programmazione del Comune attraverso la pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse.

Le Sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività, i beni, i servizi, i lavori, fra le quali si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o spettacolare di differente tipologia promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
- (b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
- (c) attività di promozione turistica, di marketing e promozione territoriale;
- (d) attività di comunicazione, realizzazione di periodici;
- (e) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, del patrimonio arboreo, di aree diverse e immobili comunali, di arredo urbano;
- (f) fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredi;
- (g) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; e
- (h) realizzazione di corsi di formazione.

Il Responsabile del Servizio competente, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base della decisione della Giunta Comunale, predispone gli avvisi, i progetti operativi delle iniziative di Sponsorizzazione e adotta gli atti di gestione necessari al raggiungimento dei correlati obiettivi amministrativi.

Il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la cd. "clausola sponsor" in qualunque procedimento di gara, la quale preveda a carico del partecipante l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, purché la Sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI

I Contratti di Sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo delle Sponsorizzazioni dovuto dallo Sponsor:

- (a) la dazione di somme di denaro;

- (b) le forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello Sponsor, anche tramite soggetti da questo individuati purché in possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore a cui si riferisce il Contratto di Sponsorizzazione.

Nel caso di cui al punto 1.1(b), si assume quale controvalore monetario del Contratto di Sponsorizzazione il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori effettuati dallo Sponsor – qualora il progetto o la fornitura siano indicati dallo Sponsor l'Amministrazione provvederà alla validazione dei costi.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Ove il corrispettivo della Sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, integralmente al momento della sottoscrizione del Contratto di Sponsorizzazione. Nel caso di sponsorizzazioni aventi per oggetto prestazioni pluriennali, le modalità di corresponsione del corrispettivo saranno indicate nel Contratto di Sponsorizzazione.

Se il pagamento del corrispettivo avviene con rateizzazione, laddove richiesto dal Comune, lo Sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

ART. 6 – DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di Sponsorizzazione o recede dal Contratto di Sponsorizzazione eventualmente sottoscritto qualora, a sua insindacabile discrezione:

- (a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello Sponsor;
- (b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- (c) reputi la Sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

Sono escluse, in ogni caso, le Sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- (a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- (b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, armi e gioco d'azzardo;
- (c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- (d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

Sono esclusi dai Contratti di Sponsorizzazione i soggetti che:

- (a) non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabile;
- (b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13 agosto 2003 sulla promozione e protezione dei diritti umani:

- (i) diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 - (ii) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - (iii) diritti dei lavoratori;
 - (iv) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - (v) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - (vi) obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente;
- (c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune.

L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente comma mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. ART. 7 – SPONSORIZZAZIONI PLURIME

Di norma le Sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello Sponsor e pertanto il Comune può ricevere più Sponsorizzazioni per una stessa iniziativa od oggetto.

Il Comune può definire Contratti di Sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale quando lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire Sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- (a) esclusiva generale: comportante la conclusione del Contratto di Sponsorizzazione con un soggetto in veste di Sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
- (b) esclusiva commerciale: con conclusione di più Contratti di Sponsorizzazione con diversi Sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per tipologia di soggetto o per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.

Qualora il Comune intenda concludere Contratti di Sponsorizzazione in esclusiva, la clausola di esclusiva deve essere espressamente prevista nel Contratto di Sponsorizzazione.

ART. 8 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello Sponsor per Contratti di Sponsorizzazione è effettuata, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei Contratti pubblici, l'affidamento di Contratti di Sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a Euro 40.000,00, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet del Comune, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di Sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di Sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del Contratto di Sponsorizzazione proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,

fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo Sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. Il Comune impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

L'avviso pubblico è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente, che può anche stabilire, di volta in volta, forme di pubblicità ulteriori per favorire una maggiore conoscenza e partecipazione all'iniziativa.

L'avviso deve indicare almeno:

- (a) l'oggetto della Sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello Sponsor, secondo i contenuti dell'eventuale capitolato / progetto di Sponsorizzazione;
- (b) l'esatta determinazione dello Spazio Pubblicitario messo a disposizione del Comune per la pubblicità dello Sponsor;
- (c) i requisiti di partecipazione;
- (d) le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte;
- (e) i criteri di ammissibilità delle offerte;
- (f) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della Sponsorizzazione;
- (g) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l'altro:

- (a) i dati del proponente e del legale rappresentante;
- (b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- (c) le dichiarazioni richieste dall'avviso, anche con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale;
- (d) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- (e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario.

Il Contratto di Sponsorizzazione è aggiudicato, di norma, in base ai seguenti criteri:

- (a) maggiore valore economico offerto in termini di denaro o di prestazione;
- (b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi economici e qualitativi individuati nell'avviso pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, i profili tecnici della proposta, le caratteristiche estetiche, la qualità dello Sponsor in termini di

affidabilità e immagine, il termine di realizzazione, consegna o esecuzione, il valore economico della sponsorizzazione e la durata.

Nel caso di Sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore o uguale a Euro 40.000,00, il Comune procede all'affidamento diretto.

Nel caso in cui, da parte di un potenziale Sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di Sponsorizzazione, la Giunta Comunale valuta l'opportunità di dar corso alla Sponsorizzazione. Il Comune, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, se ritiene di dare seguito alla proposta:

- (a) nel caso di Sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore o uguale a Euro 40.000,00, procede all'affidamento diretto, salvo che ritenga di garantire forme di pubblicità e concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative, predisponendo apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune per almeno sette giorni;
- (b) nel caso di Sponsorizzazioni il cui valore sia superiore a Euro 40.000,00, procede con le modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Terminata la procedura di selezione, nel caso in cui la proposta giudicata economicamente più vantaggiosa dal Comune sia diversa da quella dell'originario promotore, a quest'ultimo è riservato, entro un termine prestabilito nell'avviso, il diritto di adeguare ad essa, la propria proposta. In questo caso, il promotore originario potrà essere dichiarato aggiudicatario con diritto di prelazione alla Sponsorizzazione.

ART. 9 – CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La Sponsorizzazione viene regolata da apposito Contratto di Sponsorizzazione, in forma di scrittura privata, che deve presentare i seguenti contenuti minimi:

- (a) l'oggetto del Contratto di Sponsorizzazione;
- (b) gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della Sponsorizzazione, incluse le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità;
- (c) il valore del corrispettivo della Sponsorizzazione e la definizione degli aspetti fiscali;
- (d) la durata del Contratto di Sponsorizzazione;
- (e) l'eventuale clausola di esclusiva;
- (f) i controlli sull'attività dello Sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
- (g) la facoltà di recesso da parte del Comune, previa tempestiva e formale comunicazione allo Sponsor, nei casi in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno;
- (h) la risoluzione del Contratto di Sponsorizzazione per inadempimento;
- (i) l'eventuale cauzione;
- (j) la competenza del Foro di Milano in caso di controversie;
- (k) la disciplina delle spese contrattuali.

I rapporti contrattuali sono tenuti dal Servizio interessato. Il Contratto di Sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi e/o ai lavori forniti dallo Sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

- (a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della Sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito web istituzionale del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- (b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aree verdi oggetto della Sponsorizzazione.
- (c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- (d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, carta intestata, biglietti d'ingresso all'iniziativa coinvolta dalla Sponsorizzazione, inviti all'iniziativa, etc.).

Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del Contratto di Sponsorizzazione e in esso riportate.

Non è dovuto il canone unico patrimoniale.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune secondo la disciplina del presente Regolamento.

Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli Sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 12 – ASPETTI CONTABILI E FISCALI

I corrispettivi dei Contratti di Sponsorizzazione sono previsti in bilancio ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio.

Le iniziative derivanti da Contratto di Sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

Il Contratto di Sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal Contratto di Sponsorizzazione dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo

d’IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

Qualora il corrispettivo del Contratto di Sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello Sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all’IVA, e la fatturazione del Comune allo Sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.

La regolamentazione contabile del rapporto di Sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà come di seguito indicato:

- (a) corrispettivo monetario: il Comune emetterà fattura allo Sponsor per un importo pari al contributo pattuito nel Contratto di Sponsorizzazione e provvederà a riversare l’IVA dovuta all’Erario.
- (b) operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori: lo Sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel Contratto di Sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune emetterà fattura allo Sponsor di uguale importo, a titolo di Sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture con IVA a esigibilità immediata;
- (c) operazioni permutative quali “adozione” di aree verdi e/o rotonde: lo Sponsor fatturerà al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel Contratto di Sponsorizzazione al termine della realizzazione del primo impianto e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di Sponsorizzazione. Le due fatture avranno IVA a esigibilità immediata.

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del Contratto di Sponsorizzazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello Sponsor.

ART. 13 – CONTROLLI E VERIFICHE

Le Sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente e formalmente notificate allo Sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali comporta la risoluzione del Contratto di Sponsorizzazione; è fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 14 – “ADOZIONE” DI AREE VERDI E/O ROTONDE

Nell’intento di agevolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può

assegnare le aree comunali destinate a verde pubblico in “adozione” a società, associazioni o privati in genere attraverso appositi accordi di collaborazione o convenzioni o Contratti di Sponsorizzazione.

Tutte le aree verdi di proprietà Comunale possono essere oggetto di “adozione”.

L’adozione consiste:

- (a) nell’obbligo del privato di provvedere alla realizzazione e all’allestimento del primo impianto dell’area e/o della rotonda e/o alla gestione, valorizzazione e manutenzione della stessa, direttamente o avvalendosi di imprese specializzate; o
- (b) nella sponsorizzazione finanziaria, attraverso il versamento di una somma di denaro per sostenere la realizzazione e l’allestimento del primo impianto dell’area e/o della rotonda e/o la gestione, valorizzazione e manutenzione della stessa, la cui esecuzione resta in capo al Comune.

Il privato deve presentare, sia per la realizzazione del primo impianto che per la manutenzione, uno specifico progetto tecnico da sottoporre ad approvazione del Comune. Il progetto può anche essere fornito dal Comune.

Nel caso in cui sussista il concorso di più richieste al medesimo intervento, la scelta sarà effettuata in base ai sottoelencati titoli di precedenza:

- (a) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell’intervento.
- (b) precedenti esperienze nel medesimo intervento o in interventi simili condotte con efficienza e regolarità.

Nel caso di Contratti di Sponsorizzazione:

- (a) l’allestimento, la gestione e la manutenzione delle aree comunali destinate a verde pubblico avvengono in cambio dell’autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla Sponsorizzazione e la pubblicità viene assicurata tramite l’installazione nell’area verde, in spazi indicati dal Comune, di appositi cartelli o targhe, come meglio precisato nel progetto di cui al comma 4; e
- (b) si applicheranno le disposizioni previste dal presente Regolamento per i Contratti di Sponsorizzazione.

L’area verde non dovrà in nessun modo essere sottratta all’uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d’impianto ed a quelle relative alla manutenzione.

Alla scadenza del periodo di “adozione”:

- (a) i beni forniti o installati nell’ambito dell’“adozione”, ivi inclusi eventuali impianti di irrigazione e ogni altra struttura o arredo, anche arboreo, installato o predisposto, rimarranno di proprietà del Comune; e
- (b) lo Sponsor deve provvedere a propria cura e spese a rimuovere qualsiasi forma di pubblicizzazione dall’area interessata dall’“adozione”.

I piccoli interventi senza continuità nel tempo e svolti su base volontaria possono essere effettuati senza necessità di stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o Contratti di Sponsorizzazione,

ma devono essere concordati con il Comune, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati.

Negli interventi urbanistico-edilizi in cui sia prevista la realizzazione di aree verdi pubbliche e/o di uso pubblico, realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune si riserva la facoltà di stipulare accordi o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ART. 15 – INIZIATIVA “ADOTTA UN ALBERO”

Al fine di coinvolgere in modo tangibile i cittadini e le associazioni di Cesate, offrendo la possibilità di contribuire concretamente al riequilibrio dell’ambiente ed al miglioramento del paesaggio urbano, è prevista l’iniziativa denominata “Adotta un albero”. Con tale iniziativa è possibile donare una somma che sarà utilizzata per incrementare il patrimonio arboreo, mediante la messa a dimora di alberi nelle aree a verde di proprietà comunale.

Per la quantificazione economica della suddetta donazione è stato stabilito un importo unico forfettario pari a Euro 200,00 (IVA inclusa). L’albero adottato sarà messo a dimora, a cura del gestore del verde comunale, nella stagione idonea e rientrerà nel patrimonio comunale e pertanto sarà oggetto di manutenzione del verde pubblico al pari delle altre essenze arboree di proprietà comunale. Specie botanica, luogo e data di messa a dimora dell’albero verranno individuate dal Comune tenendo conto, laddove possibile, delle indicazioni del donatore e poi comunicate al donatore con congruo anticipo.

Al fine di estendere il coinvolgimento all’iniziativa “Adotta un albero”, il Comune si riserva di accettare importi parziali che saranno utilizzati al raggiungimento della somma prevista.

Il Comune pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei partecipanti benefattori all’iniziativa “Adotta un albero”, previo esplicito assenso alla pubblicazione dei nominativi.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003.

I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

ART. 17 – RINVIO

Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell’applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera che lo approva.